

R.G. 923/C/18**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA (LT)**

(decreto di fissazione dell'udienza di comparizione con sospensione *inaudita altera parte* parziale e provvisoria della sanzione accessoria impugnata)

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce,

- letto il ricorso, che precede, proposto da **D F** (Avv. Roberto Iacovacci);
- esaminata la documentazione allegata;
- verificato che il ricorso appare tempestivamente proposto;
- rilevato che, ad una prima sommaria delibazione, appare sussistere, limitatamente all'opposizione avverso la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il presupposto del *periculum in mora* in considerazione dell'attività lavorativa dell'odierno ricorrente (procacciatore di affari), per cui il provvedimento accessorio opposto, se ulteriormente reiterato, senza previo accertamento della responsabilità, rischierebbe di conculcare ingiustificatamente non solo le situazioni giuridiche patrimoniali dello stesso, legate alla suddetta attività lavorativa, ma anche quelle soggettive non patrimoniali, come, tra l'altro, il diritto ad una esistenza libera e dignitosa, di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, che potrebbero essere, appunto, pregiudicate dalla reiterata "parossistica" applicazione del provvedimento accessorio opposto, senza, però, prodromico accertamento della responsabilità;
- considerato, altresì, che qui non v'è alcuna necessità cautelare che imponga che la sanzione accessoria opposta venga immediatamente applicata, potendo la stessa, quindi, essere interinalmente sospesa – in attesa della definizione del presente giudizio con correlato approfondimento istruttorio ed accertamento della responsabilità o meno dell'odierno ricorrente –, e, poi, o annullata o convalidata o rideterminata in sentenza;
- visti gli art. 22 e 23, co. 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e l'art. 5 Dlgs 150/2011;

SOSPENDE

inaudita altera parte, parzialmente e provvisoriamente la sanzione accessoria impugnata fino all'udienza di comparizione delle parti, ordinando all'Autorità competente l'immediata restituzione della patente di guida, categoria B, rilasciata il 26/10/2015, n. UIM430758M all'odierno opponente, autorizzando l'uso della patente *de qua* esclusivamente per le suesposte finalità lavorative e, quindi, la circolazione alla guida dell'odierno opponente I **esclusivamente dalle ore 6:30 del mattino alle ore 20:30 della sera, festivi e domeniche escluse** (con divieto, quindi, nei giorni festivi e nelle domeniche, di circolazione alla guida per l'odierno opponente **D F**), onde permettergli, nelle more, l'espletamento della suddetta attività lavorativa, e, nel contempo,

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 9.30.**

ORDINA

all'Autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, di depositare in Cancelleria, **10 (dieci) giorni prima dell'udienza**, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Manda

la Cancelleria di notificare il ricorso e questo decreto all'opponente, alla Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t., ed all'Organo Periferico della Polizia Stradale di Latina, in persona del Dirigente p.t., anche *brevi manu* o a mezzo fax o per via telematica.
Terracina (LT), addì 5 ottobre 2018

**Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 01/10/2018

IL CANCELLIERE
Pecchia Antonio